




**PROCURA DELLA REPUBBLICA
PRESSO IL TRIBUNALE DI RAVENNA**

Prot. n.



Ravenna, 24 settembre 2020

A tutto il Personale Amministrativo

Oggetto: Emergenza sanitaria – Ulteriori misure organizzative

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

RICHIAMATE

- Le disposizioni legislative e regolamentari, le circolari ministeriali¹ ed interne² introdotte in materia di contenimento del rischio di contagio da Covid-19;

RITENUTO

- Che con nota pervenuta in data 18 c.m. il Dipartimento di Sanità Pubblica ha ribadito la sussistenza delle esigenze di prevenzione sanitaria, significando che *“non si ravvisano pertanto le condizioni per la modifica dei protocolli già adottati che si ritengono validi e tutt'ora da applicare”*, come già adottati con Ordine di servizio Prot. 07/05/2020.0000095.I e confermati da ultimo con Ordine di servizio Prot. 24/08/2020.0000121.I, con particolare riferimento agli orari ed alle modalità di accesso dell'utenza agli uffici di questa Procura della Repubblica ed alle disposizioni di sicurezza secondo cui *“L'ingresso agli uffici di segreteria, secondo le indicazioni pervenute dalla competente autorità sanitaria, tenuto conto anche degli spazi agibili dei corridoi, è consentito ad un numero massimo di 10 (dieci) utenti per volta..”* e *“ai fini di una erogazione dei servizi compatibile con le esigenze sanitarie, appare necessario prevedere la programmazione degli accessi previo appuntamento telefonico e/o telematico, a mezzo PEO o PEC...”*;
- Che l'attenuazione, allo stato, della emergenza sanitaria ha consentito la graduale ripresa dell'attività di servizio secondo le ordinarie modalità, fermo restando l'obbligo di adottare i previsti dispositivi di protezione individuale, quali in particolare le mascherine facciali

¹ Da ultimo la circolare del Ministero Giustizia – D.O.G. del 12.06.2020

² Da ultimo la circolare interna Prot. 04/09/2020.0000125.I

di comunità, restando invariate, come rilevato, le misure sanitarie già previste, quale il distanziamento fisico e l'igiene costante ed accurata delle mani;³

- Che, nell'ottica di favorire una ulteriore normalizzazione dell'attività di servizio, secondo modalità compatibili sia con le esigenze di prevenzione sanitaria che con le gravi carenze di personale amministrativo che affliggono da tempo questa Procura,

DISPONE

- l'apertura di un ufficio per il deposito atti da parte di avvocati ed altri operatori, ad esclusione di quelli di P. G., limitatamente alle giornate di martedì e giovedì, dalle h. 9 alle 12, secondo la seguente elencazione e salvo successive integrazioni o modifiche:
- Nomine di cui si conosca già il numero di Registro Generale, previa richiesta 335 (da remoto);
- Atti di opposizione all'archiviazione;
- Esposti;
- Istanze di dissequestro;
- Istanze c.d. legge Simeone;
- Istanze di riapertura delle indagini;
- Istanze di colloquio con detenuti;
- Memorie ex art. 121 CPP;
- Memorie ex art. 415 bis CPP;
- Querele;
- Relazioni di consulenze tecniche.

- il predetto ufficio è ubicato nella stanza n. 339, già adibita al Registro Generale, con delimitazione all'ingresso ed in stretta osservanza delle prescrizioni sanitarie già previste, fermo restando l'accesso agli ulteriori uffici solo in caso di prenotazione;

- il predetto servizio viene assegnato all'assistente giudiziario sig.ra Montanari Cristina, ad eccezione del turno di reperibilità del magistrato di riferimento.

Il presente provvedimento ha decorrenza dal 6 ottobre prossimo.

Si comunichi al Procuratore Generale presso la Corte d'Appello di Bologna, al Presidente del Tribunale, al Presidente del C.O.A. di Ravenna, al Presidente della Camera Penale, al Consiglio Giudiziario presso la Corte d'Appello di Bologna, alle OO.SS. ed R.S.U.

IL PROCURATORE DELLA REPUBBLICA

MANCINI

³ Cfr. art. 3 comma 2 DPCM 26.04.2020 "Ai fini del contenimento della diffusione del virus COVID-19, e' fatto obbligo sull'intero territorio nazionale di usare protezioni delle vie respiratorie nei luoghi chiusi accessibili al pubblico, inclusi i mezzi di trasporto e comunque in tutte le occasioni in cui non sia possibile garantire continuativamente il mantenimento della distanza di sicurezza."